

g) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle elezioni politiche nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 23 gennaio e lunedì 12 febbraio 2018. Tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune, potrebbero essere valutate anche istanze successivamente pervenute.

8

5

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

7